

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 72

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA A TUTTO IL 30.04.2018 DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TERMINE DELLA SIGNORA MELZANI SARA QUALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, COMMERCIO.
-----------------	--

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di dicembre, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
LEOTTI GIUSEPPE
PRETTI MARINA

Assenti i Signori: Sartori Ermanno (giustificato).

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	ATTO DI INDIRIZZO PER LA PROROGA A TUTTO IL 30.04.2018 DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TERMINE DELLA SIGNORA MELZANI SARA QUALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, COMMERCIO.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 26.03.2015, con la quale fu adottato specifico atto di indirizzo affinché il segretario comunale si attivasse per perfezionare l'assunzione con contratto a tempo determinato, con decorrenza dai primi giorni del mese di maggio e fino a tutto il 31.12.2015, di un assistente amministrativo, categoria C, livello base per il servizio anagrafe, stato civile, elettorale, commercio; ciò, per una serie di ragioni così riassumibili:

- il dipendente comunale responsabile del citato servizio - collaboratore amministrativo, categoria C, livello evoluto - con lettera di data 06.03.2015 aveva comunicato le proprie dimissioni volontarie con effetto dal 31.05.2015 avendo maturato i requisiti per il collocamento in pensione; era pertanto necessario, per quando detto dipendente sarebbe cessato, assicurare la piena efficienza ed operatività dell'ufficio senza disfunzione alcuna per l'utenza, efficienza ed operatività che non potevano assolutamente essere garantite dalla presenza della sola altra dipendente ad esso assegnata, una lavoratrice part-time (20 ore settimanali), per di più inquadrata come coadiutore amministrativo, categoria B, livello evoluto;
- si era d'altra parte valutato inopportuno, stante il processo attivato dai tre Comuni di Brione, Cimego e Condino per la loro fusione nel nuovo Comune di Borgo Chiese sfruttando l'opportunità fornita dall'art. 23 della L.R. 09.12.2014, n. 11, promuovere la procedura per la copertura a tempo indeterminato del posto di collaboratore amministrativo che si sarebbe reso vacante, benché alla luce delle disposizioni vigenti l'Amministrazione sarebbe stata pienamente legittimata a farlo: ove la fusione fosse andata in porto - ciò che si è puntualmente verificato dato l'esito favorevole del referendum consultivo e la conseguente istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 del Comune di Borgo Chiese disposta con L.R. 24.07.2015, n. 9 - l'intera dotazione organica dei tre Comuni avrebbe dovuto essere rivisitata e non era da escludere che a responsabile dell'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, commercio si sarebbe potuto destinare un dipendente delle Amministrazioni di Brione o di Cimego già in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità professionale per assolvere le relative funzioni;

fu così che la soluzione più consona apparve appunto quella dell'assunzione a tempo determinato di un assistente amministrativo, categoria C, livello base, a decorrere dai primi giorni del mese di maggio, in modo che potesse essere affiancato per un breve periodo e ricevere le consegne da parte del dipendente che sarebbe cessato, e fino al 31.12.2015, ipotizzando che con il 1° gennaio 2016 sarebbe stato operativo il nuovo Comune; puntare poi su una figura professionale da inquadrare temporaneamente nella qualifica di assistente amministrativo avrebbe garantito anche un sensibile risparmio rispetto ad un'assunzione con contratto a termine nella qualifica propria del titolare del posto prossimo a pensionamento, quella di collaboratore amministrativo.

Richiamata altresì la determinazione n. 37 di data 24.04.2015, con la quale il segretario comunale, stante l'atto di indirizzo di cui sopra, sulla scorta di quanto puntualmente esposto nelle premesse del provvedimento dispose in ordine all'assunzione della signora Melzani Sara, codice fiscale MLZSRA73M69H717D, quale assistente amministrativo, categoria C, livello base, 1^a posizione retributiva presso l'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, commercio, con contratto di lavoro a tempo determinato e con orario settimanale pari a 36 ore (tempo pieno), a decorrere dal 04.05.2015 e fino a tutto il 31.12.2015, alle condizioni economico-giuridiche nel dettaglio riportate nello schema contrattuale parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso; il contratto a termine fu sottoscritto il 30.04.2015.

Posto ora in evidenza che:

- l'art. 8 della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 24, comma 4 della L.P. 30.12.2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), stabilisce al comma 3, lettera a), numero 6 bis) che "i comuni che hanno avviato processi di fusione entro il turno elettorale generale del 2015 possono assumere personale per la sostituzione delle unità presenti nelle dotazioni degli enti coinvolti nel processo di fusione alla data del 31.12.2013 nella misura massima complessiva di due unità, di cui una soltanto a tempo indeterminato, e ricorrendo prioritariamente alla mobilità"; la disposizione fa proprio quanto previsto alla lettera E, punto 1 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015, siglato in data 10.11.2014; in modo pressoché analogo il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016 dd. 09.11.2015 prevede al punto 1.5, per l'anno 2016, una deroga al blocco del turn-over a favore dei comuni nati da processi di fusione attivati nel 2015, ai quali è riconosciuta la possibilità di assumere fino a due unità di personale, di cui eventualmente al massimo una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nella dotazione degli enti coinvolti nella fusione alla

data del 31.12.2013;

– per quanto riguarda la specifica materia delle assunzioni a tempo determinato, essa è disciplinata dall'art. 35 del cppl 20.10.2003, come modificato dall'art. 25 del cppl di data 20.04.2007 e quindi sostituito dall'art. 14 dell'Accordo per il rinnovo del cppl del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 22.09.2008, dove si riconosce la possibilità di stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato in applicazione del D.Lgs. 06.09.2001, n. 368 e s.m. per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostituto; il comma 9 dello stesso sancisce che "la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono regolati dal D.Lgs. n. 368/2001"; per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 368/2001 dal D.L. 20.03.2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16.05.2014, n. 78:

a) sono venute meno le motivazioni precedentemente previste ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sicché l'assunzione con contratto a termine è possibile a prescindere da una specifica motivazione; l'art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 nella sua nuova formulazione prevede infatti che "E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (...)"

b) il contratto a termine, nei limiti di durata di trentasei mesi, può essere prorogato sino a cinque volte; dispone infatti l'art. 4 (Disciplina della proroga), al comma 1, che "Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni".

Considerato a questo punto che, dopo l'istituzione disposta, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con L.R. 24.07.2015 n. 9 pubblicata sul Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione n. 31/I-II del 04.08.2015, del nuovo Comune di Borgo Chiese mediante la fusione dei Comuni di Brione, Cimego e Condino, le Amministrazioni coinvolte in tale processo, con in testa i rispettivi Sindaci, hanno elaborato l'ipotesi di organigramma del nuovo Comune partendo essenzialmente dalle dotazioni organiche di ciascun ente, cercando di garantire gli attuali inquadramenti e, per quanto possibile, anche le mansioni; tale proposta, relativa al modello organizzativo e alla dotazione organica del nuovo Comune, è stata oggetto di concertazione con le rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 9 del vigente cppl del 20.10.2013 e da queste condivisa come risulta dal verbale di data 19.11.2015 prot. n. 6881; essa prevede un numero di dipendenti (21) inferiore ai 22 previsti dalle dotazioni organiche dei tre Comuni complessivamente considerate e, per quanto riguarda nello specifico l'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e commercio, l'assegnazione ad esso di tre unità, un collaboratore amministrativo C evoluto a tempo parziale-24 ore settimanali (il posto sarà coperto dalla dipendente di pari categoria e livello attualmente in servizio presso il Comune di Brione), un assistente amministrativo C base a tempo pieno e un coadiutore amministrativo B evoluto part time-20 ore settimanali (l'attuale dipendente di Condino assegnata a detto ufficio).

Dato per assodato che la presenza presso l'ufficio ultimo accennato di sole due dipendenti, per di più entrambe con rapporto di lavoro a tempo parziale, non consentirà di assicurare la piena efficienza ed il corretto funzionamento dell'ufficio medesimo, tanto più che i suoi addetti dovranno garantire l'apertura di uno sportello a Brione almeno per alcuni giorni alla settimana, stante gli accordi intervenuti allorché fu programmata la fusione, v'è l'assoluta necessità di garantire la presenza di un terzo lavoratore, quell'assistente amministrativo per l'appunto previsto per l'ufficio demografico dalla pianta organica ideata per il nuovo Comune.

Valutato che la soluzione più appropriata alla situazione di criticità accennata è quella di prorogare la durata del contratto a termine sottoscritto il 30.04.2015 con la signora Melzani Sara, relativo alla sua assunzione presso l'ufficio anagrafe del Comune di Condino e in scadenza al 31.12.2015, sempre che ovviamente l'interessata sia consenziente; trattasi di scelta in grado di assicurare continuità nel passaggio di funzioni dai distinti uffici demografici dei tre Comuni a quello unico del nuovo Comune, nonché la presenza di un operatore a tempo pieno, capace e che ha acquisito una buona esperienza e professionalità; essa è perfettamente in linea con le disposizioni di cui sopra ed in particolar modo con quanto previsto dal comma 3, lettera a), numero 6 bis) dell'art. 8 della L.P. 27.12.2010, n. 27, dal momento che si traduce in un'assunzione rientrante tra le due - di cui solo una a tempo indeterminato - consentite ai comuni che hanno avviato il processo di fusione entro il turno elettorale generale del 2015 per la sostituzione delle unità presenti nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione al 31.12.2013, nello specifico del dipendente del Comune di Condino a suo tempo in servizio presso l'ufficio anagrafe e cessato per pensionamento nel corso del corrente anno; il fatto che della deroga al blocco del turn-over contemplata dalla norma richiamata si sia già avvalsa l'Amministrazione comunale di

Cimego attivando la mobilità per l'assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico, fa sì che la scelta per il contratto a tempo determinato sia obbligata.

Convenuto a questo punto, sulla scorta di quanto sopra espresso, di adottare specifico atto di indirizzo affinché il segretario comunale proceda agli atti necessari per perfezionare la proroga, per il periodo massimo ammissibile, vale a dire dal 01.01.2016 fino a tutto il 30.04.2018, del contratto a tempo determinato sottoscritto in data 30.04.2015 e relativo all'assunzione della signora Melzani Sara a tutto il 31.12.2015 quale assistente amministrativo, categoria C, livello base, 1^a posizione retributiva presso l'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, commercio.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di consentire al segretario comunale di attivarsi con tempestività.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal segretario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e s.m..

Visto il D.Lgs. 06.09.2001, n. 368 e s.m., recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".

Visto il regolamento organico del personale dipendente.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di adottare specifico atto di indirizzo affinché il segretario comunale, sulla scorta di quanto motivato, ai sensi delle disposizioni e per le finalità richiamate in premessa, disponga la proroga, dal 01.01.2016 e fino a tutto il 30.04.2018, dell'assunzione a tempo determinato, perfezionata con contratto di data 30.04.2015, della signora Melzani Sara, nata a Salò (BS) il 29.08.1973, residente a Bagolino (BS) in via Brolo n. 24/A, codice fiscale MLZSRA73M69H717D, quale assistente amministrativo, categoria C, livello base assegnata all'ufficio anagrafe, stato civile, elettorale, commercio, che presterà così servizio quale dipendente del nuovo Comune di Borgo Chiese, a condizione ovviamente che l'interessata sia consenziente.
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per i motivi d'urgenza dettagliati in premessa.
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 18.12.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 18.12.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo